



DECRETO MUNICIPALE

RISCOSSIONE E TASSI D'INTERESSE DELLE IMPOSTE COMUNALI

ANNO 2026

Il municipio di Comano, nella sua seduta del 15 dicembre 2025, richiamati:

- l'articolo 192 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC, RL 181.100);
- gli art. 274 e seguenti della legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994 (LT, RL 640.100);
- gli art. 296 e seguenti della LT;
- il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per l'anno 2026, pubblicato il 21 novembre 2025 sul bollettino ufficiale delle leggi nr. 39.

decreta

Art. 1 Principio

L'imposta comunale per l'anno 2026 è riscossa tramite il Centro Sistemi Informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Art. 2 Modalità d'incasso

¹ La riscossione ha luogo in quattro rate, di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto in misura di circa il 90% di quanto dovuto, in base: all'ultima tassazione cresciuta in giudicato, alla dichiarazione o a un calcolo presumibile.

² L'imposta personale è di fr. 40 per persona.

³ Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, **gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.**

⁴ In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali è dovuto un interesse di ritardo, mentre in caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo.

Art. 3 Termini delle rate d'acconto

<u>rate</u>	<u>termine di pagamento</u>	<u>termine di scadenza</u>
Prima rata	30 aprile 2026	1° aprile 2026
Seconda rata	30 giugno 2026	1° giugno 2026
Terza rata	31 agosto 2026	1° agosto 2026

Art. 4 Moltiplicatore d'imposta 2026

Il consiglio comunale, nella seduta del 9 dicembre 2025, ha fissato:

- al 79% il moltiplicatore d'imposta per le persone fisiche
- al 79% il moltiplicatore per le persone giuridiche.

Art. 5 Rata a conguaglio

¹ Il conguaglio deve essere pagato **entro il termine di trenta giorni dalla data d'intimazione**.

² Per quanto concerne gli interessi di ritardo, gli interessi remuneratori e le spese per i versamenti e le restituzioni si richiama integralmente quanto previsto dalla legge tributaria e dal decreto del 21.11.2025 del Consiglio di Stato.

³ In particolare si informa che:

- per gli interessi di ritardo e quelli remuneratori gli importi al di sotto di fr. 20.— non vengono né riscossi, né remunerati;
- sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze;
- per i versamenti e le restituzioni in caso di mancata indicazione del riferimento bancario o di indicazione errata sarà addebitato a conguaglio una tassa di fr. 10.— a copertura delle spese postali per ogni assegno di restituzione;
- come da Regolamento della legge tributaria di cui all'art. 19 e all'art. 21 **la tassa di diffida è di fr. 50.—**, verrà altresì prelevata una diffida per il mancato rispetto dei termini di consegna della dichiarazione d'imposta o dei conteggi d'imposta alla fonte di fr. 50.—;
- in caso di conguagli a favore del contribuente, se vi sono conguagli a favore del comune ancora scoperti, l'importo verrà compensato automaticamente e verrà quindi restituita l'eventuale eccedenza post compensazione e /o trasmesso il bollettino di versamento per il saldo della differenza, unitamente al conteggio di compensazione. Il contribuente riceverà in un primo momento il conteggio dei singoli saldi e successivamente il conteggio di compensazione.

NOTA BENE:

- 1) per il calcolo degli interessi remuneratori sugli acconti fa stato la **scadenza** di pagamento e **non il termine** di pagamento;
- 2) per il calcolo degli interessi di ritardo fa stato il termine di pagamento.

⁴ Tassi d'interesse validi per i crediti / debiti fiscali per l'anno 2026:

interesse di ritardo:	3.5%
Interesse remunerativo sul rimborso di somme riscosse in eccedenza:	0.25%
Interesse remunerativo su pagamenti anticipati o restituzioni di imposte non dovute:	0.10%
Interesse remunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito:	0.25%

Art. 6 Entrata in vigore

¹ Il presente decreto viene pubblicato all'albo comunale per 30 giorni: date le ferie giudiziali, il termine di pubblicazione giunge sino a venerdì 30 gennaio 2026.

² Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica nell'anno civile 2026.

Per il municipio di Comano:

Il sindaco:

Il segretario:

Francesco Moghini

Stefano Chiesa

